

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA ASL CN1, ENTE GESTORE DEI SERVIZI SOCIALI “CONSORZIO MONVISO SOLIDALE” DI FOSSANO E G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE DI MONDOVI’ PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIO PER ANZIANI DENOMINATO “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SANFRONT” DI SANFRONT - BIENNIO 2023-2024**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 (di seguito denominata ASL CN1) con sede legale in Cuneo (CN) Via Carlo Boggio n. 12, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01128930045, rappresentata dal Direttore del Distretto Nord Ovest Dott. Gabriele GHIGO, nato a Cuneo il 23.12.1958, domiciliato ai fini della presente convenzione in Cuneo, Via C. Boggio n° 12

Il Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali “Consortio Monviso Solidale” (di seguito denominato Il Soggetto gestore delle funzioni assistenziali”) con sede legale in Fossano, Corso Trento n. 4, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02539930046, rappresentata dal Direttore Generale/Legale Rappresentante Dott. Enrico GIRAUDO, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Ente Gestore in Fossano, Corso Trento n. 4

**E**

La G.M.R. Cooperativa Sociale con sede legale in Mondovì (CN) in Via Piemonte n. 27 – P- I.V.A. n. 03312210044 - legalmente rappresentata dalla Sig.a MARENCO Graziella , in qualità di gestore del Presidio socio-sanitario “Fondazione Casa di Riposo Sanfront”, con sede legale in Sanfront (CN), Corso G. Marconi n. 30.

**PREMESSO CHE**

- Con D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio sanitaria, vale a dire anziani, disabili e minori;
  - Con D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 sono state apportate modifiche al modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti definito dal provvedimento regionale sopra citato;
  - Il presidio socio-sanitario “I.P.A.B. Ospedale di Carità”, ora “Fondazione Casa di Riposo Sanfront”, ubicato in Sanfront, Corso G. Marconi n. 30, sulla base dei provvedimenti n° 121 rilasciato in data 29.01.2010 ed emesso dal Direttore del Distretto di Saluzzo e n° 507 rilasciato in data 30.04.2014 ed emesso dal Responsabile SSD Attività di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali dell'ASL CN1 è autorizzato al funzionamento:
    - o per n° 48 posti letto con i requisiti del regime definitivo di tipologia RSA per soggetti anziani non autosufficienti;
  - Il predetto presidio socio-sanitario con medesimo provvedimento n° 507 rilasciato in data 30.04.2014 ed emesso dal Responsabile SSD Attività di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali dell'ASL CN1 è stato accreditato per i posti letto di tipologia sopra specificati;
  - Con provvedimento n° 10 rilasciato in data 09/01/2023 ed emesso dal Responsabile SS Vigilanza Strutture sanitarie e Socio Assistenziali dell'ASL CN1 si è provveduto alla volturazione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale in capo alla Società Cooperativa “G.M.R. Cooperativa Sociale” con sede legale in Mondovì (CN) – Via Piemonte n. 27, a decorrere dal 01.01.2023;
  - L'ASL CN1 intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
  - Il Soggetto gestore delle funzioni assistenziali “Consortio Monviso Solidale” intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto;
- Tutto ciò premesso

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009 n. 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17/9/2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART. 2**

#### **Oggetto**

1. L'ASL CN1 e l'Ente Gestore dei Servizi Sociali "Consorzio Monviso Solidale" si avvalgono del Presidio Socio sanitario "Fondazione Casa di Riposo Sanfront" con sede in Sanfront, Corso Marconi n° 30, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria – sanitaria integrata a favore della seguente tipologia di utenza: anziani non autosufficienti per i seguenti posti letto:
  - n° 48 con intensità della prestazione secondo i livelli definiti dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 e ss.mm.ii.
2. il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **ART. 3**

#### **Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura – numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
4. Il Presidio s'impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. Nei Presidi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico - secondo le previsioni normative – che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.
5. L'ASL CN1 ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal Regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'A.G.
6. Possono accedere alla struttura nelle forme previste dal Regolamento, i Rappresentanti delle Associazioni di tutela e i Rappresentanti degli ospiti della struttura.
7. L'ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali competenti possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e Organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le AA.SS.LL. piemontesi e al Comune in cui ha sede il presidio.

#### **ART. 4**

##### **Procedure di accoglienza**

1. Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e, comunque ed in ogni caso, a redigere per ogni utente inserito il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **ART. 5**

##### **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa giornaliera comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune è determinata dal Piano Tariffario regionale in vigore approvato con D.G.R. n. 1-5575 del 7/9/2022, in relazione alla fascia assistenziale e con suddivisione della compartecipazione al costo nella misura ivi stabilita come nel seguito riportato:

<b>Livello d'intensità</b>	<b>Tariffa giornaliera totale</b>	<b>Quota SSR</b>	<b>Quota Utente/Comune</b>
Alta incrementata	€109,82	€ 54,91	€ 54,91
Alta	€ 100,66	€ 50,33	€ 50,33
Media Alta	€ 92,54	€ 46,27	€ 46,27
Media	€ 81,34	€ 40,67	€ 40,67
Medio bassa	€ 76,76	€ 38,38	€ 38,38
Bassa	€ 75,24	€ 37,62	€ 37,62

2. Le eventuali modifiche del Piano Tariffario troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica al presente contratto.
3. L'aggiornamento periodico delle tariffe per le Strutture RSA per anziani non autosufficienti di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30/07/2012 e s.m.i. è definito dalla Regione Piemonte con cadenza di norma biennale.
4. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale, e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa della competente ASL, alla competente Commissione di Vigilanza e al competente Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali, al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
5. Il costo dei servizi aggiuntivi, di cui al punto 7 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 45-4248 del 30/07/2012 e s.m.i., ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'ASL di competenza territoriale e si può applicare ai soli utenti senza integrazione dell'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali; dovrà, inoltre, essere mensilmente fatturato con indicazione analitica.
6. I requisiti organizzativi e gestionali da rispettare da parte del Presidio sono quelli previsti dalla normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. n. 25-12129 del 14/9/2009 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.

7. Il Presidio è, altresì, tenuto nel tempo a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14/9/2009, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla relativa normativa regionale.
8. Eventuali incrementi tariffari per particolari tipologie di utenza, non riconducibili alle fasce assistenziali di cui alla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti, qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto.
9. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo o di remunerazione dei posti convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'ASL nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lett.a), della L.R. n. 1/2004, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene – nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio – dall'ASL e dal competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 403 C.C. Si precisa che nel caso di utente inviato/inserito nel Presidio da ASL diversa dall'ASL CN1, la retta giornaliera di inserimento sarà a carico dell'ASL inviante.
10. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture distinte per la quota sanitaria e per la quota sociale, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dalla competente ASL e, nei casi necessari, dal competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 231/2002, in caso di applicazione di interessi moratori, se dovuti ai sensi della normativa vigente, il saggio d'interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.
11. E' fatta salva la facoltà dell'ASL CN1 e, nei casi previsti, del competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.
12. La struttura adotta o deve aver adottato il Regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal competente Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali.

#### **ART. 6**

##### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.**

1. Il Presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL CN1 e del competente Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2. Il Presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale.
3. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate alle competenti Aziende Sanitarie Locali e al competente Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. La competente ASL ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, si impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato

nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.

4. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la competente ASL ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il Responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'equipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.
5. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione alla competente ASL e al competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:
  - a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico della competente ASL e, in caso di integrazione della retta, a carico del competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione alla competente ASL ed al competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
6. Le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche sono regolate dalle disposizioni di cui alla DGR n. 45-4248 del 30/07/2012 e s.m.i. e dal Regolamento per i trasporti protetti approvato a livello Aziendale.
7. L'assistenza protesica, integrativa e i farmaci sono garantiti in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 45-4248 del 30/07/2012 e s.m.i..
8. Il Presidio con Regolamento definisce la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore al 10% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

#### **ART. 7**

##### **Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'ASL CN1 ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

#### **ART. 8**

##### **Trattamento dei dati personali**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti (ASL ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio assistenziali competenti ed il Presidio), ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di "Titolari autonomi", nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679).

#### **ART. 9**

##### **Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
2. L'ASL CN1 ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far

pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1 ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere – nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

#### **ART. 10 Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL CN1 di concerto con il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e segg. .p.c..

#### **ART. 11 Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dal 01/01/2023 al 31/12/2024 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il contratto sottoscritto viene inviato alla Regione Piemonte.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

#### **ART. 12 Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **ART. 13 Disposizione finale**

1. Si da atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, in caso di emanazione di norme legislative o deliberazioni/determinazioni regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punti 1 e 2 – le parti contraenti si impegnano a modificarlo in base alle nuove disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL PRESIDIO FONDAZIONE CASA RIPOSO SANFRONT  
Il Legale Rappresentante  
Sig.a Graziella MARENCO

---

PER L'ASL CN1  
Il Direttore del Distretto Nord Ovest  
Dott. Gabriele GHIGO

---

PER IL SOGGETTO GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI  
Il Direttore/Legale Rappresentante  
Dott. Enrico GIRAUDO

---